

CORTE COSTITUZIONALE ■ L'attività non sospende l'assegno di anzianità

Il geometra in pensione può continuare a lavorare

Per i geometri, sommare pensione di anzianità e attività lavorativa è possibile. Lo ha deciso la Corte costituzionale, facendo cadere il vincolo che lo impediva.

Secondo la Consulta, infatti, il godimento della pensione di anzianità, liquidata dalla Cassa di previdenza per i geometri (ai sensi della legge 773/1982), in presenza di 35 anni di contribuzione, è compatibile con una attività sia professionale che dipendente, svolta dal pensionato.

È questo l'effetto della sentenza 137, depositata ieri. La pronuncia ha ritenuto illegittimo l'articolo 3, comma 2, della legge 773. La norma bocciata prevedeva la sospensione del pagamento della rendita liquidata a tale titolo per il pensionato

che svolgesse un'attività produttiva di reddito da lavoro o che fosse iscritto in un altro albo professionale.

La sentenza richiama, nella motivazione, l'analogo indirizzo seguito in altre pronunce (sentenze 73 del 1992 e 437 del 2002, sulla disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali — rispettivamente, Cassa forense e Cassa dei ragionieri e periti commerciali) sottolinea anche che la norma determinava una compressione del diritto al lavoro, garantito dalla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da un pensionato iscritto

all'albo professionale di un'altra categoria. Il ricorso poneva in risalto, tra l'altro, il carattere penalizzante della disposizione, facendo anche riferimento alla mancanza, nel regolamento della cassa,

Illegittimo il regolamento della Cassa

della possibilità di trasformare la pensione di anzianità in quella di vecchiaia dalla data di compimento dell'età pensionabile. L'impossibilità di ricevere la rendita avrebbe quindi esplicato effetti anche dopo il compimento di tale età, con grave sperequazione rispetto ai pensionati di vecchiaia.

Gli effetti della sentenza, limitati a coloro che hanno ottenuto la pensione di anzianità a norma della legge

773/1982, dovrebbe avere effetto anche per le pensioni anticipate previste dal nuovo regolamento della cassa dei geometri, approvato nel 2002.

È stata mantenuta tale forma di pensione, ma con disposizioni di contenuto limitativo, come la riduzione dell'importo liquidato sulla base di coefficienti in relazione all'età anagrafica del richiedente e all'anzianità assicurativa maturata. È prevista anche l'incompatibilità del godimento in presenza di un'attività produttiva di reddito da parte del pensionato, ma tale disposizione dovrebbe essere riesaminata dalla cassa in base alla recente sentenza della Corte costituzionale.

DOMENICO FABRIZIO-DE RITIS